

## **Dalla violenza carnale alla violenza sessuale. Luci e ombre della fattispecie e proposte di riforma.**

di **Alessandro Continiello**

**Sommario:** 1. Premessa - 2. Breve *excursus* storico - 3. Modifiche della fattispecie con introduzione espressa del mancato consenso - 4. Conclusioni e proposte di riforma.

### **1. Premessa.**

*«Presidente, Giudici, credo che innanzitutto io debba spiegare una cosa: perché noi donne siamo presenti a questo processo. Per donne intendo prima di tutto F., poi le compagne presenti in aula, ed io, che sono qui prima di tutto come donna e poi come avvocato. Che significa questa nostra presenza? Ecco, noi chiediamo giustizia. Non vi chiediamo una condanna severa, pesante, esemplare, non c'interessa la condanna. Noi vogliamo che in questa aula ci sia resa giustizia, ed è una cosa diversa. [...] Vi assicuro, questo è l'ennesimo processo che io faccio, ed è come al solito la solita difesa che io sento: vi diranno gli imputati, svolgeranno quella difesa che a grandi linee già abbiamo capito. Io mi auguro di avere la forza di sentirli, non sempre ce l'ho, lo confesso, la forza di sentirli, e di non dovermi vergognare, come donna e come avvocato, per la toga che tutti insieme portiamo. Perché la difesa è sacra, ed inviolabile, è vero. Ma nessuno di noi avvocati – e qui parlo come avvocato – si sognerebbe d'impostare una difesa per rapina come s'impone un processo per violenza carnale. Nessuno degli avvocati direbbe nel caso di quattro rapinatori che con la violenza entrano in una gioielleria e portano via le gioie, i beni patrimoniali da difendere, ebbene nessun avvocato si sognerebbe di cominciare la difesa, che comincia attraverso i primi suggerimenti dati agli imputati, di dire ai rapinatori "Vabbè, dite che però il gioielliere ha un passato poco chiaro, dite che il gioielliere in fondo ha ricettato, ha commesso reati di ricettazione, dite che il gioielliere è un usuraio, che specula, che guadagna, che evade le tasse!" Ecco, nessuno si sognerebbe di fare una difesa di questo genere, infangando la parte lesa soltanto. [...] Ed allora io mi chiedo, perché se invece che quattro oggetti d'oro, l'oggetto del reato è una donna in carne ed ossa, perché ci si permette di fare un processo alla ragazza? E questa è una prassi costante: il processo alla donna. La vera imputata è la donna. E scusatemi la franchezza, se si fa così, è solidarietà maschilista, perché solo se la donna viene trasformata in un'imputata, solo così si ottiene che non si facciano denunce per violenza carnale. Io non voglio parlare di F., secondo me è umiliare venire qui a dire "non è una puttana". Una donna ha il diritto di essere quello che vuole, senza*

*bisogno di difensori. Io non sono il difensore della donna F. Io sono l'accusatore di un certo modo di fare processi per violenza. [...]».*

Questo uno stralcio dell'arringa del difensore di parte civile, Avv. Tina Lagostena Bassi, in un processo per uno stupro,<sup>1</sup> ritenendo che rappresenti plasticamente, talvolta, la 'scomoda' posizione della persona offesa, vittima di violenza sessuale, all'interno di un dibattimento.

*«Un trend in evidente crescita si registra per la violenza sessuale, declinata in tutte le sue forme (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.). Dal 2020, anno nel quale si è registrato il dato minore (4.497) - che, tuttavia, si rammenta, è stato un anno particolare caratterizzato dalle restrizioni dovute alla pandemia -, l'incremento è stato significativo e si è attestato, nel 2022, a 5.991 eventi. Nell'ultimo anno resta, invece, sostanzialmente stabile l'efficacia dell'azione investigativa, con una percentuale di casi scoperti che si attesta al 61% (+4% sul 2021). Per la fattispecie in esame la rappresentazione cartografica mostra che nell'anno appena trascorso sono l'Emilia Romagna, la Liguria e il Trentino Alto Adige le regioni con la più elevata incidenza dei reati commessi (l'incidenza esprime il rapporto tra i reati commessi e la popolazione residente nel territorio esaminato (nel caso di specie, per 100mila abitanti); mentre Basilicata, Campania e Abruzzo evidenziano i valori d'incidenza più bassi. L'esame delle vittime mostra, anche in questo caso, che quelle di genere femminile continuano a risultare predominanti, con il 91%; di queste il 71% sono maggiorenni e il 79% di nazionalità italiana».*

Questi i dati del Viminale, Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale della Polizia Criminale, resi pubblici l'otto marzo 2023 nella Giornata Internazionale della Donna, in riferimento alle donne vittime di violenza.<sup>2</sup> A cui si devono, purtroppo, aggiungere i nuovi e drammatici episodi resi pubblici dalla cronaca in queste ultime settimane.

Il presente contributo verterà, dunque, sull'analisi puntuale di uno dei delitti sicuramente più aberranti contenuti nel nostro ordinamento.

## **2. Breve excursus storico della fattispecie in esame.**

Nel diritto romano la violenza carnale era compresa nel *crimen vis*, preso in considerazione dalla *Lex Iulia iudiciorum publicorum*, ed era punita con la pena di morte. Nel diritto germanico lo stupro, che comprendeva ogni illecito commercio carnale, in un primo periodo veniva punito con pene gravissime, sino alla privazione della pace, in un secondo con la composizione in danaro: la somma era maggiore se la donna era libera e vergine. Il diritto canonico

<sup>1</sup>Cfr. "Processo per stupro", docuRai, 1979:

<https://www.latina24ore.it/latina/4081/massacro-stupro-delitto-circeo-video-intervista-izzo-angelo-guidi-ghira/>

<sup>2</sup>[https://www.doppiadifesa.it/wp-content/uploads/2023/03/Report-Min.-Interno\\_08.03.2023.pdf](https://www.doppiadifesa.it/wp-content/uploads/2023/03/Report-Min.-Interno_08.03.2023.pdf) - pag. 12 "Violenze sessuali"

punisce lo stupro solo quando viene consumato su donna vergine, con violenza che priva la vittima della volontà.<sup>3</sup>

Già nel Codice di Hammurabi (1792-1750 a.C.) si trovano riferimenti alla violenza sulle donne, che ci fanno comprendere come nel Medio Oriente antico, in materia di rapporto uomo-donna, fosse profonda la concezione patriarcale della donna, proprietà prima della famiglia di origine e poi del marito. Nel mondo greco il rapimento seguito da stupro è presente in tutta la mitologia e molti sono anche i riferimenti allo stupro di guerra che vede le donne come parte del bottino spettante ai vincitori<sup>4</sup>, come mezzo di umiliazione delle popolazioni vinte e come possibilità di rideterminare la composizione etnica di una nazione o regione. Il diritto romano, come già visto, conosceva il reato di *stuprum* (che in latino voleva dire onta, vergogna, disonore), nella duplice forma di stupro semplice e di stupro violento. A differenza di quello che potrebbe suggerire oggi questo termine, lo *stuprum* semplice era la mera unione sessuale prima o comunque al di fuori del matrimonio, con donne vergini o vedove, ma di 'onorata posizione', o con fanciulli (il requisito dell'onestà della donna era un elemento essenziale per punire lo stupro semplice, se non per la stessa sussistenza del crimine). Lo stupro violento, invece, si basava su un'imposizione alla donna di un atto sessuale mediante il ricorso alla forza ed era appunto vietato dalla *Lex Iulia* di Augusto (18 a.C.), con la sanzione della pena di morte per i colpevoli. Tuttavia, perché lo *stuprum* potesse essere considerato violento, era necessario che la donna avesse opposto una resistenza fisica attiva e riconoscibile: per non farsi considerare complice dello stupro doveva infatti gridare talmente forte, da farsi sentire e la sua resistenza doveva essere decisa, univoca e costante, prima, durante e dopo la violenza. In sostanza non ci si preoccupava delle offese fatte alle donne in quanto tali, ma dell'oltraggio arrecato alla famiglia o, meglio, all'onore degli uomini, dei padri, dei mariti, dei fratelli, che delle donne erano i titolari di tutela (*pater familias*)<sup>5</sup>.

<sup>3</sup>[https://www.treccani.it/enciclopedia/violenza-carnale\\_%28Enciclopedia-Italiana%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/violenza-carnale_%28Enciclopedia-Italiana%29/)

<sup>4</sup>Attualmente, la violenza sessuale è considerata un grave crimine dalla Corte penale internazionale e viene ufficialmente condannata dalle legislazioni nazionali dei Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite. Quando la violenza viene usata durante i conflitti come mezzo per sottomettere ed umiliare la popolazione dei territori occupati, è considerata un crimine di guerra, come definito dalla Quarta Convenzione di Ginevra nel 1949 ed in seguito integrato ed esteso dai Protocolli Aggiuntivi del 1977 ai conflitti interni, soprattutto per quanto riguarda "gli oltraggi alla dignità della persona, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti, lo stupro, la prostituzione forzata e qualsiasi offesa al pudore".

<sup>5</sup>Cfr. 'La storia del reato di violenza sessuale', in [https://issuu.com/educaredirittiumani/docs/iolochiedo\\_manualeweb/s/11123760](https://issuu.com/educaredirittiumani/docs/iolochiedo_manualeweb/s/11123760); per un approfondimento si consiglia il testo di Bourke J., 'Stupro. Storia della violenza sessuale dal 1860 a oggi', Laterza 2009

Ci si soffermi dunque sul concetto di (potenziale) "oltraggio" o "disonore" subito dai parenti delle vittime. Nel nostro codice è previsto, all'articolo 564 c.p., il reato di incesto, che consiste sostanzialmente in un rapporto sessuale con "un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta ovvero con una sorella o un fratello". Quello che lascia – o lascia quantomeno lo scrivente – perplessi, al di fuori di ovvie valutazioni di natura morale, è la circostanza per cui, per l'integrazione della citata fattispecie, è (tuttora) necessario (la condizione obiettiva di punibilità del) il 'pubblico scandalo', per il quale non è richiesta la volontà dei colpevoli di determinare tale condizione: si postula solamente che la sua verifica sia causalmente riconducibile alla condotta dei soggetti agenti. Parallelamente, il "vecchio" (poi abrogato) articolo 519 ('violenza carnale'), andava anch'esso a violare il concetto di "moralità e il buon costume": ma, con la riforma del 1996, tale violazione è stata correttamente mutuata nel concetto di "libertà individuale/personale". Sempre in merito all'incesto andrebbe, ad avviso dello scrivente - ma non solo - modificato. Il prof. Bartolomeo Romano, in un suo articolo di diritto, così infatti sostiene: <<L'attuale configurazione del delitto di incesto, di cui all'art. 564 c.p., è sospesa tra incriminazioni di condotte che integrano la violenza sessuale, o sono ad essa contigue (ad es.: taluni atti sessuali con o tra minori), ed il pubblico scandalo, che porta le condotte incriminate al confine con le condotte oscene. Nella materia considerata si confrontano non soltanto diverse opzioni dogmatiche – divise tra la qualificazione del pubblico scandalo, quale condizione obiettiva di punibilità o vero e proprio elemento del fatto – ma persino diverse visioni della società. Dal mio punto di vista sembra comunque accertato che, nel delitto di incesto, come positivamente disciplinato nel nostro codice penale, si finisce con il punire non l'incesto in sé, che pure sembra essere ancora generalmente disapprovato, ma semmai quel fatto ove scandaloso. Dunque, in ogni caso, non si tutela il singolo minore o una determinata famiglia, ma semmai l'istituto familiare in generale, inteso quale modello di riferimento: come è positivamente configurato, il delitto di cui all'art. 564 si accontenta di vizi privati e pubbliche virtù. Ma la tutela penale della 'morale familiare', come apprestata dal codice, appare oggi estranea ad una visione coerente e moderna. Pertanto, *de jure condendo*, per tentare di superare la rappresentata situazione di stallo provocata dall'attuale formulazione dell'art. 564, si possono prospettare, in linea teorica, diverse alternative: a) la punizione della mera congiunzione carnale fra i parenti (come nel § 173 del codice penale tedesco); b) la punizione dell'incesto solo se qualificato da un abuso delle relazioni familiari, ma a prescindere dal pubblico scandalo (come immaginato nell'art. 72 del Progetto Pagliaro); c) ma, preferibilmente, si potrebbe pensare di: α) mantenere ferme le ipotesi di punizione degli abusi sessuali sui minori, aggravate se compiute da particolari soggetti (cfr. l'art. 609-*quater* c.p.); β) prevedere una ipotesi di violenza sessuale "presunta", ove vi sia induzione a

compiere o subire atti sessuali mediante abuso delle relazioni familiari (ipotesi riconducibile all'art. 61, n. 11, c.p.), per le condotte poste in essere nei confronti di altri soggetti maggiorenni; γ) infine, si potrebbero punire le condotte non dirette a minori e comunque non qualificate da un abuso delle relazioni familiari con una apposita norma che sanziona i comportamenti pubblici degli incestuosi, richiedendo però il concreto accertamento della offesa alla comunità nella quale la condotta si è realizzata, magari prevedendo la procedibilità a querela>>.<sup>6</sup>

Ritornando ora al breve *excursus* storico del delitto di violenza carnale/sessuale, anche nel Medioevo, per la forte influenza del Cristianesimo, il rapporto sessuale veniva concepito come un'attività impudica e peccaminosa, meritevole di tutela da parte dell'ordinamento solo in quanto finalizzata alla procreazione. Il termine *stuprum* continuava a descrivere un rapporto, anche consensuale, che si consumava al di fuori del vincolo nuziale con una donna 'di onesti costumi' e, per evitare la sanzione, il reo poteva accordarsi con la famiglia di lei per un matrimonio riparatore<sup>7</sup> o per una somma di denaro a titolo di risarcimento. Tale regola, che consentiva allo stupratore di sottrarsi alla punizione, era detta del "*aut nubat aut dotet*" (trad. o si sposi o si doti) e si tramandò nel tempo, venendo poi espressamente sancita da molti Stati italiani preunitari, dal Granducato di Toscana al Regno Pontificio. Per una donna dell'epoca, a causa della mancanza di piena titolarità giuridica e soprattutto di autonomia economica, il fatto di avere subito una violenza sessuale rappresentava spesso la necessità di scegliere tra una delle due alternative: o il matrimonio riparatore o la prostituzione. Per tutto il Medioevo e il 1700 si è continuato a considerare quasi ovunque i rapporti intimi tra persone non come espressione della propria libertà personale, ma finalizzati esclusivamente alla procreazione e dunque qualsiasi rapporto sessuale che non fosse indirizzato a tale scopo veniva considerato illecito.<sup>8</sup>

La scelta del nostro Legislatore del tempo di definire questa fattispecie di reato con il termine (di violenza) 'carnale', probabilmente avrà subito le contaminazioni linguistiche del tempo, così come per distinguerlo dall'antagonistico (poi abrogato) reato di 'atti di libidine' (a. 521); ma è altresì

---

<sup>6</sup>Cfr. Romano B., 'Proposte di riforma nei delitti contro la sfera personale della persona', 2018, pag. 9, in <https://archivioldpc.dirittopenaleuomo.org/upload/6919-romano2018b.pdf>

<sup>7</sup>L'avvocata Tina Lagostena Bassi, in un'intervista con Enzo Biagi nel 1983, cita una sentenza del Tribunale di Siena del 1981, che accordò un indennizzo di 90 milioni di lire a una ragazza di 16 anni stuprata da nove giovani della "Siena bene": la motivazione di questo indennizzo, che la ragazza non avrebbe più potuto sposarsi e quindi le andava garantita la possibilità di costruirsi una posizione senza passare per il matrimonio - <https://www.youtube.com/watch?v=V6TbT7b9jPY#t=1m35s>

<sup>8</sup>Cfr.: 'La storia del reato di violenza sessuale', in [https://issuu.com/educaredirittiumani/docs/iolochiedo\\_manualeweb/s/11123760](https://issuu.com/educaredirittiumani/docs/iolochiedo_manualeweb/s/11123760)

verosimile che si volesse ben evidenziare il concetto di 'carnale' con riferimento al sesso, al desiderio, all'appetito sessuale dell'uomo: infatti, la previsione dell'articolo, citava specificatamente la 'congiunzione carnale', naturalmente sempre di natura violenta.

### **3. Modifiche della fattispecie con introduzione espressa del consenso.**

Ci si soffermi ora sull'altro (attuale, vedasi l'art. 609 *bis* c.p.) concetto di violenza ma da una differente angolazione rispetto alle ipotesi della violenza (sessuale) per costrizione (realizzata per mezzo di violenza fisica, minaccia o abuso di autorità), della violenza per induzione (attuata, in questo caso, mediante abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa) e mediante inganno, (per essersi il colpevole sostituito ad altra persona). Sia l'abrogato articolo 519 (violenza carnale) che, appunto, l'attuale 609 *bis* c.p. (violenza sessuale) prevedono espressamente nella norma la nozione di violenza e/o minaccia: è *ictu oculi* evidente, quindi, che non si parli esplicitamente di 'mancato consenso', non solo in quanto non indicata la suddetta formula, ma altresì perché, forse, viene già utilizzato, per descrivere il precetto, il verbo "costringere a".

Ci si chiede, allora, cosa - e se cambierebbe effettivamente qualcosa - con l'inserimento, nell'attuale articolo, delle parole "senza il consenso"? Si trasformerebbe radicalmente la previsione normativa in esame? Su tale tema, per il vero, vi sono state già delle proposte.

*In primis* <<in seno all'Associazione Italiana dei Professori di diritto penale è stata elaborata una proposta di riforma della disciplina attualmente in vigore dei reati sessuali. Nella Proposta di riforma del codice penale italiano le modifiche suggerite sono più estese, perché coinvolgono diverse caratteristiche specifiche dell'attuale disciplina: l'individuazione del bene giuridico protetto, le condotte tipiche e anche il ruolo che deve giocare il consenso della vittima nell'ambito del fatto tipico. (..) Ulteriore modifica di grande significato, suggerita dalla Proposta di riforma, è quella relativa alla funzione che deve svolgere il consenso della vittima nella fattispecie tipica. In questo senso, per capire quello che si vuole mettere in luce, bisogna prendere prima in considerazione il ruolo che ha oggi il consenso nel diritto penale vigente. E, in questo senso, la prima cosa che si deve dire è che l'art. 609-*bis* c.p. non parla di "consenso": al suo posto si richiede solo che "con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità" o "abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto" o "traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito di altra persona" si compia un atto sessuale (di qualsiasi tipo). Benché non si dica niente del consenso, si può capire che il ricorso ai diversi mezzi indicati nella disposizione è necessario, perché manca il consenso della vittima; quest'ultimo, d'altra parte, porterebbe ad escludere la tipicità dell'atto sessuale compiuto, sia pure con violenza. Se dunque, in base alla

Proposta di riforma, il contenuto offensivo dell'atto dipenderà dal fatto che l'autore compia l'atto sessuale senza il consenso della vittima, la violenza, la minaccia, l'abuso d'autorità o delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa o l'inganno, finiscono per assumere la veste di circostanze aggravanti. E questo è il più rilevante cambio di paradigma: l'aver incentrato l'offesa nella mancanza di consenso della vittima, nella misura in cui i mezzi usati soltanto aggravano la pena>>.<sup>9</sup>

Ed ancora, il prof. Bartolomeo Romano, così sostiene: << Incentrerei il delitto di violenza sessuale sulla mancanza di consenso o (più prudentemente, rispetto alla soluzione attuale) sul dissenso della vittima, e non più sulla violenza o minaccia. Nell'art. 609-*bis* c.p. il mantenimento della violenza e della minaccia tra i requisiti della condotta si pone lungo una linea di continuità (cfr. il vecchio art. 519 c.p.) che si discosta da diversi modelli di incriminazione. Certo, la giurisprudenza spesso riconosce un ampio concetto di violenza e di minaccia; ma, a mio avviso, tale interpretazione sfiora l'analogia *in malam partem*, pur rispondendo ad un bisogno certamente avvertito. Quindi, eliminerei nella norma penale il richiamo ai requisiti della violenza o della minaccia, i quali possono favorire letture in controtendenza – ma non per questo meno pericolose – quale quella contenuta nella parte motiva della fin troppo nota "sentenza dei jeans", laddove il consenso alla congiunzione carnale era tratto dalla mancanza di resistenza della vittima, desunta dalla sua presunta fattiva collaborazione nello sfilare l'indumento>>.<sup>10</sup>

Ma vi è di più. E' stato presentato nel 2021, infatti, un disegno di legge<sup>11</sup> con cui si chiede espressamente che l'articolo 609-*bis* del codice penale venga sostituito dal seguente: <<Art. 609-*bis*. - (Violenza sessuale) - Chiunque in assenza di consenso, ovvero con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe o induce taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.>>, quindi, con la chiara formula espressa dell'assenza del consenso<sup>12</sup>. Questa, sostanzialmente, la *ratio* sottostante, evidenziata dai Relatori della suindicata proposta: << (..) mancando nella fattispecie penale il riferimento all'assenza di consenso, la gran parte dei Giudici di merito, che si affida ad un interiorizzato ed errato

---

<sup>9</sup>Cfr. Sanchez M. A., 'La riforma dei reati sessuali in Italia vista da occhi stranieri', 2020, pag. 1, in [https://www.sistemapenale.it/pdf\\_contenuti/1606230175\\_calesanchez-2020a-riforma-reati-sessuali-italia-spagna.pdf](https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1606230175_calesanchez-2020a-riforma-reati-sessuali-italia-spagna.pdf)

<sup>10</sup>Cfr. Romano B., op. cit., pag. 5

<sup>11</sup>Cfr. Disegni di legge, Atto Senato n. 2466 XVIII Legislatura, Modifica dell'articolo 609-*bis* del codice penale in materia di violenza sessuale, *I*ter 8 febbraio 2022: assegnato (non ancora iniziato l'esame). Successione delle letture parlamentari S.2466 assegnato (non ancora iniziato l'esame). Iniziativa Parlamentare Valeria Valente (PD)

<sup>12</sup><https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/54613.pdf>

modello stereotipato della violenza sessuale, chiede alla vittima di dimostrare la condotta violenta, minacciosa o induttiva, mediante la prova di avere esercitato un'energica e visibile reazione - fuggire, urlare, piangere e divincolarsi -, e diversamente finisce con il sostenere che la medesima abbia accondisceso a quell'atto sessuale (nota personale: sembra, quasi, un richiamo a quanto previsto dalla *Lex Iulia*). Questo consolidato e culturalmente radicato patrimonio interpretativo, già stigmatizzato al paragrafo 191 del Rapporto sull'attuazione in Italia della Convenzione di Istanbul da parte del gruppo di esperti (GREVIO), pubblicato il 13 gennaio 2020, contrasta non soltanto con le fonti sovranazionali, ma anche con le ricerche scientifiche secondo cui, la gran parte degli stupri, avviene senza violenza o minaccia perché la vittima, che spesso conosce l'autore, è remissiva, terrorizzata e resta pietrificata dall'assalto sessuale: un fenomeno noto con il nome di 'tanatosi' e riscontrato da numerose ricerche scientifiche anche in molti mammiferi. Tuttavia, le indagini e i processi per questo delitto, continuano a svolgersi richiedendo, proprio alla vittima, di dimostrare non solo di avere manifestato un esplicito dissenso, ma finanche di avere reagito alla violenza al fine di rendere credibili le proprie accuse. Il presente disegno di legge introduce dunque le parole "in assenza di consenso" in ossequio alle fonti sovranazionali, alle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, oltre che alla giurisprudenza più avanzata della Corte di Cassazione secondo cui, per dimostrare il delitto, non è richiesto di compiere accertamenti sulla condotta della persona offesa - resistenza, rifiuto espresso e tentativo di fuga -, ma solo la verifica del non avere acconsentito all'atto sessuale. Inoltre, con riferimento alle fonti sovranazionali, si richiama nuovamente la Convenzione di Istanbul che, all'articolo 36, richiede la punibilità della violenza sessuale intesa come atto sessuale non consensuale e dispone che "il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto". Come di tutta evidenza, la predetta disposizione è finalizzata proprio a non rimettere più in capo a chi denuncia una violenza l'onere di dimostrare di esserne stata vittima. A quanto detto, si aggiunga che la Corte europea dei diritti dell'uomo da quasi venti anni (si pensi in tal senso al caso *M.C. v. Bulgaria*, 4 dicembre 2003) afferma che gli Stati membri hanno sia l'obbligo positivo "di perseguire e reprimere effettivamente ogni atto sessuale non consensuale, ivi compreso quello in cui la vittima non ha opposto resistenza fisica" (paragrafo 166), sia quello di applicare la legislazione attraverso indagini e procedimenti giudiziari efficaci. Infine, va ricordato che la nozione della mancanza di consenso della persona offesa, non è affatto estranea al codice penale italiano, figurando quale elemento costitutivo sia del reato di violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale, sia di quello di diffusione illecita di immagini o video dal contenuto sessualmente esplicito di cui all'articolo 612-ter del codice penale,

pertanto appare irragionevole il fatto che non sia previsto proprio in relazione al delitto di violenza sessuale, nel quale ciò che rileva è soltanto l'accertamento della limitazione della libertà della persona offesa. Con la modifica proposta dal disegno di legge *de quo* si intende dunque rispondere in maniera seria ed efficace ai richiami e ai solleciti provenienti dalle istituzioni europee e dagli organismi di controllo sovranazionali, nonché consentire un avanzamento del nostro Paese, in Europa e nel mondo, attribuendo centralità alla volontà delle donne nella sfera sessuale, ad oggi ancora culturalmente considerata subalterna a quella maschile, e spostando l'accertamento svolto in sede processuale sulla condotta dell'autore senza più colpevolizzare la vittima con domande intrusive e vittimizzanti, modalità che hanno meritato la condanna dell'Italia da parte della CEDU>>.<sup>13</sup>

La richiesta di modifica dell'articolo in esame, in verità, era stata avanzata già nel 2008, con una precedente Proposta di legge d'iniziativa dei Deputati (la nr. 952), presentata il 12 maggio 2008 e composta da dieci articoli ove, all'art. 3, si parlava di <<(Modifica all'articolo 609-*bis* del codice penale, concernente il reato di violenza sessuale). 1. Il primo comma dell'articolo 609-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente: "Chiunque costringe taluno a compiere o subire atti sessuali senza il suo consenso è punito con la reclusione da cinque a dieci anni">>.<sup>14</sup> Di seguito la motivazione sottostante alla suindicata Proposta: << (...) appare utile superare l'attuale formulazione che richiede il requisito della "costrizione" della vittima ai fini dell'imputazione, in favore di quello basato sulla "mera mancanza di consenso" all'atto sessuale, onde tutelare pienamente il diritto di libertà sessuale. La disposizione vigente richiede, infatti, una condotta coartativa della volontà della vittima, attuata attraverso "violenza o minaccia o mediante abuso di autorità" al compimento dell'atto: si richiede una sorta di "onere di resistenza" in capo alla vittima, come presupposto dell'accesso alla tutela penale. Spesso, però, l'agredito è una persona che non reagisce, ad esempio perché terrorizzata, oppure perché ritiene così di evitare un male ancora peggiore, oppure in quanto la violenza è perpetrata in ambito familiare. La modifica proposta - di introduzione esplicita della mera mancanza di consenso ai fini dell'imputazione del reato - vuole rispondere a nuove esigenze di tutela, con una più adeguata determinatezza della fattispecie penale>>.<sup>15</sup>

Orbene, è possibile che l'introduzione della formula espressa "senza il consenso", possa far sorgere qualche problematica? Non si ritiene già ben

---

<sup>13</sup>Cfr. note 11/12

<sup>14</sup>[https://documenti.camera.it/\\_dati/leg16/lavori/schedela/apriTelecomando.asp?co dice=16PDL0005680](https://documenti.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/apriTelecomando.asp?co dice=16PDL0005680)

<sup>15</sup>*Ut supra*

definito il mancato consenso?<sup>16</sup> Ci si spiega meglio. Nel nostro codice sussiste la cosiddetta scriminante del "consenso dell'avente diritto" di cui all'articolo 50 del codice penale, che così recita: *"Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne"*. Perché il fatto non sia punibile occorrono però tre presupposti: 1) che il consenso abbia ad oggetto un diritto disponibile; 2) che sia validamente prestato dal titolare; 3) che sussista al momento del fatto. Per esempio, nel caso in esame della violenza carnale/sexuale, il consenso non fa venir meno il reato, ma il fatto tipico: in altre parole, in tal caso non abbiamo un fatto di reato non punibile per la presenza di una scriminante, bensì una fattispecie assolutamente diversa rispetto a quella tipica della violenza carnale. La stessa cosa avviene per la violazione di domicilio: il consenso a far entrare un estraneo in casa non esclude il reato, ma il fatto tipico. Avere un rapporto sessuale, o entrare in casa d'altri, infatti, non sono fatti proibiti dall'ordinamento, sono invece di per sé neutri. Se però il rapporto sessuale, o l'entrare nella casa altrui, sono realizzati nonostante il dissenso, allora il fatto diventa un reato. I più contrari alla modifica dell'articolo sulla violenza sessuale, e alla sua modifica con la formula "senza il consenso", potrebbero dunque sostenere che, questa condizione di diniego da parte della persona offesa, sarebbe già chiara, per il combinato disposto (della scelta) dell'utilizzo esplicito, da parte del nostro Legislatore, del verbo "costringere" (con violenza e/o minaccia) da un lato, in uno con la mancanza, "implicita" in questo caso, del consenso (dell'avente diritto), in senso squisitamente giuridico<sup>17</sup>.

Al contrario, come notato dagli addetti ai lavori, vi sono ancora delle ombre che mettono ingiustamente in discussione, anche in casi molto chiari, la posizione della persona offesa (della donna, sovente) e che, invece, potrebbero essere superati con questa 'piccola' modifica: sia nella ipotesi di

---

<sup>16</sup>Secondo una recente sentenza, Sez. III, 10 maggio 2023 (ud. 19 aprile 2023), n. 19599, Presidente Ramacci, Relatore Galanti, -, con cui la terza sezione penale della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul confine tra "mancanza di consenso" e "manifestazione di dissenso" da parte della persona offesa, *«nei reati contro la libertà sessuale, il dissenso è sempre presunto, salva prova contraria»*. – vedasi: <https://www.giurisprudenzapenale.com/2023/05/11/violenza-sessuale-ai-fini-della-consumazione-del-reato-e-richiesta-la-mera-mancanza-di-consenso-e-non-la-manifestazione-di-dissenso/>

<sup>17</sup>Secondo la Cassazione: *<<L'esimente putativa del consenso dell'avente diritto non è configurabile nel delitto di violenza sessuale, in quanto la mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l'errore sul dissenso si sostanzia, pertanto, in un errore inescusabile sulla legge penale>>* (cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 2400 del 05/10/2017): per un approfondimento, sull'errore sull'assenza di consenso nei reati di violenza sessuale, in [https://www.giurisprudenzapenale.com/wpcontent/uploads/2023/06/Battaglia\\_gp\\_2023\\_6.pdf](https://www.giurisprudenzapenale.com/wpcontent/uploads/2023/06/Battaglia_gp_2023_6.pdf)

violenza sessuale perpetrata da soggetti 'estranei', sia nelle ipotesi che a commetterla siano i *partner* (circostanza questa, comunque irrilevante, ai fini della contestazione).

Oltre tre quarti delle violenze sono, infatti, commesse da un *partner* o dall'*ex partner*. Nella quasi totalità dei casi (94,6%) le violenze sono riferibili a un solo autore e nel 3,5% dei casi a due. Gli autori della violenza si trovano soprattutto tra le persone con cui la donna ha legami affettivi importanti. Nel 54,8% dei casi è il *partner* a perpetrare la violenza sulla donna, nel 22,9% si tratta di un *ex partner*, nel 12,5% è un altro familiare o parente. Le violenze subite fuori dall'ambito familiare e di coppia costituiscono il restante 9,9%. Sul totale dei casi si rileva che circa un autore su cinque (19,7%) ha una forma di dipendenza, come ad esempio quella da alcool, droga, gioco o psicofarmaci.<sup>18</sup>

A delle, pur legittime, ulteriori riserve si potrebbe rispondere che sussiste sempre, in capo alla persona offesa che dichiara e denunci una persona, sapendola innocente, per un fatto che non ha commesso, il grave delitto di calunnia (a. 368 c.p.): oltre alla circostanza che, in sede dibattimentale, vengono compiuti dai Giudici i necessari riscontri processuali, c.d. intrinseci ed estrinseci, sulla attendibilità del racconto della persona offesa. Sia ben chiaro, questa modifica non risolverebbe certamente il grave problema del delitto di violenza sessuale, commesso dentro e fuori le mura di casa, ma preserverebbe maggiormente, sotto un profilo giudiziario/processuale, le vittime: insomma, un *quid pluris* significativo.

Per comprendere come il tema sia dibattuto, pendendo l'ago della bilancia a favore dell'introduzione della formula "senza il consenso", attualmente la Slovenia è il tredicesimo paese che approva una legge sul consenso, dopo il Belgio, Croazia, Cipro, Danimarca, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Malta, Regno Unito, Svezia, solo per citarne alcuni. La Spagna ha già approvato un disegno di legge sul consenso, ribattezzato "*solo si es si*"; mentre in Germania, la nuova legge sullo stupro, approvata nel 2016, era chiamata "No significa no"<sup>19</sup>. Nella vicina Svizzera, infine, il 16 giugno 2023 il Consiglio Nazionale Svizzero ha riconosciuto, attraverso una modifica alla legislazione vigente, che "il sesso senza consenso è stupro".<sup>20</sup>

#### **4. Conclusioni e proposte di riforma.**

Quando si ascoltano, come accade in questo periodo, molteplici fatti (aberranti) di violenze sessuali da parte di singoli soggetti o addirittura

<sup>18</sup><https://www.istat.it/it/files//2022/11/REPORT-UTENZA-CAV-2021.pdf>, 5/11/2022

<sup>19</sup>Cfr.: Cairo L., 'Il sesso senza consenso è stupro: in Europa 13 Paesi hanno la legge', 08/06/2021, in <https://donnextriditti.com/2021/06/08/il-sesso-senza-consenso-e-stupro-slovenia-in-europa-paese-numero-tredici-a-varare-una-legge-cosi/>

<sup>20</sup><https://www.amnesty.it/il-sesso-senza-consenso-e-stupro-vittoria-storica-per-i-diritti-umani-in-svizzera/> 01/06/2023

perpetrate da più individui in danno di una persona (quasi sempre, per non dire sempre, una donna), si invocano inasprimenti delle pene e condanne c.d. esemplari. Dai tre ai dieci anni con cui veniva punita la violenza carnale (art. 519 c.p., abrogato con L. 66/1996) si è passati ad una cornice edittale, per la violenza sessuale (art. 609 *bis* c.p.), dai sei ai dodici anni (nota: salvo i casi di cosiddetta minore gravità, la cui pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi – ultimo comma dell’articolo in esame; e i casi in cui la pena, invece, può essere aumentata, ai sensi dell’art. 609 *ter* del codice penale, ‘circostanze aggravanti’). La cornice edittale della pena, per questo articolo, è stata modificata dall’art. 13 co. I della L. 69/2019. Nei casi, invece, di ‘violenza sessuale di gruppo’ (art. 609 *octies* c.p.), la reclusione parte da otto anni di reclusione con pena massima di quattordici anni. L’attenuante della ‘minore gravità’ del fatto, di cui all’articolo 609 *bis* non risulta applicabile al delitto di violenza sessuale di gruppo, dato che proprio la presenza di più persone causerebbe una lesione particolarmente grave e traumatica nella sfera di autodeterminazione della vittima. Quanto, specificamente, ad una riforma della violenza sessuale di gruppo, sostiene - condivisibile o no - sempre Romano: <<A mio avviso, l’attuale delitto di violenza sessuale di gruppo si limita ad elevare a titolo autonomo di reato una ipotesi, pur qualificata, di concorso di persone nel reato: quella dell’agire in gruppo. Pertanto, in linea con le modifiche in materia di violenza sessuale, immaginerei una fattispecie più grave, chiamata stupro di gruppo, e una figura meno grave, di abuso sessuale di gruppo, nella quale fare eventualmente confluire condotte attualmente prive di unitaria considerazione. In tal modo, verrebbe anche meno la ingiustificabile ed illogica, almeno a mio avviso, assenza della previsione dei “casi di minore gravità” nella attuale figura della violenza sessuale di gruppo: oggi, pesano di più tre pacche sul fondoschiena date da tre soggetti che uno stupro feroce e prolungato, da parte di un solo soggetto attivo. Chiarirei meglio quale è il numero minimo affinché vi sia un “gruppo”, poiché la giurisprudenza si accontenta di due soggetti attivi, pur riconoscendo che non possa trattarsi di “gruppo”. Dalla sua introduzione, per argomentazioni svolte in altra sede ed alle quali rinvio, ritengo che tre dovrebbe invece essere il numero minimo di partecipanti; ma, in ogni caso, quale sia il numero minimo di agenti per costituire il “gruppo”, vorrei che lo decidesse il Legislatore>>. <sup>21</sup>

Personalmente non credo che un aumento delle pene debellerebbe la commissione di questi barbari atti: nulla esclude, naturalmente, che si possano innalzare, soprattutto quelle minime, al fine di provare ad arginare il ‘problema’ sotto un profilo deterrente. Non si può, infatti, immaginare o solo lontanamente concepire che un individuo sano mentalmente non comprenda il disvalore sociale, etico di quell’atto disumano, con la chiara consapevolezza, peraltro, di venir condannato allorché individuato e

---

<sup>21</sup>Romano B., op. cit., pag. 6

processato (salvo esser fiducioso che la persona offesa non denunci l'accaduto). Dare una spiegazione plausibile del perché alcuni individui commettano questa azione *contra legem*, vorrebbe dire sconfinare nella sociologia, nella psicologia o comunque in tematiche metagiuridiche. Di certo le cronache parlano spesso di minori, singolarmente o in gruppo che perpetrano il delitto in esame. In questo caso, ad avviso di chi scrive, si aprirebbe un altro importante fronte di discussione: ovvero una seria valutazione sul (sulla modifica del) processo penale minorile e sulle tutele (*favor rei*) tuttora previste dal nostro ordinamento per gli imputati minorenni che si macchiano di questo e altri gravissimi reati.<sup>22</sup>

Prima di concludere la presente dissertazione, si vogliono riportare alcuni passaggi di un articolo, non squisitamente giuridico, pubblicato su una rivista, dal titolo 'Storia dello stupro, un incubo lungo millenni da cui tutte vorremmo svegliarci': <<Perché sedurla, se puoi sedarla? Sono anni che questa frase gira sui *social* accompagnata da commenti goliardici. Proprio mentre i giornali riportavano la notizia della turista inglese violentata da un gruppo di dipendenti di un *hotel* di Meta, un concorrente di un *reality show* quella frase l'ha ripetuta in diretta televisiva senza che questo abbia generato più di qualche lieve sdegno in una manciata di articoli, condivisi dalle solite donne. Non ha provocato la chiusura dello *show*. Avete mai sentito parlare della cultura dello stupro? È una definizione coniata dagli studiosi di genere per spiegare la tendenza a minimizzare la violenza sessuale, o a normalizzarla come se fosse un fatto ineluttabile. Qualcosa che scaturisce dall'inevitabile convivenza delle donne con gli uomini, e dalla ricerca naturale dei secondi di avere rapporti sessuali con le prime, anche se queste non sono d'accordo. Come fosse un diritto, a volte giustificato come necessità fisica che l'uomo deve rispettare per non incorrere in problemi di salute. (..) Secondo Luisa Cirella, coordinatrice infermieristica del Soccorso violenza sessuale e domestica di Milano, ogni settimana si presentano, a volte con le Forze dell'Ordine, fra le sei e le dieci donne per chiedere aiuto dopo aver subito un grave abuso. Di queste donne, metà italiane, metà straniere, la maggior parte sono state violentate da un uomo che conoscono. Quasi sempre italiano, più raramente un immigrato. Il 62,7% degli stupri viene commesso dal *partner*, attuale o ex. Ma, purtroppo, si crede che un rapporto sessuale forzato da qualcuno con cui ne hai avuti già di consensuali non sia vera violenza: è un altro falso mito della cultura dello stupro. L'età media delle abusate si aggira fra i 25 e i 35 anni, ma una volta lo *staff* medico ha dovuto soccorrere anche una 78enne. Purtroppo, anche coloro che non farebbero mai male a una mosca perdono più tempo a smentire questi dati che a chiedersi perché alcuni uomini lo facciano. Ma una delle prove che lo stupro sia una cultura consiste, intanto, nell'assenza del profilo in criminologia: lo stupratore può

---

<sup>22</sup>Personalmente, ne scrissi nel 2018: vedasi <https://www.diritto.it/la-riforma-del-processo-penale-minorile-tempi-maturi/>

essere l'immigrato clandestino, il balordo nel vicolo, il campione di boxe, il grande regista, il produttore cinematografico. E lo prova anche l'esistenza di milioni di uomini a cui non verrebbe mai in mente di commettere uno stupro. Solo alcuni di questi, purtroppo, si ribellano attivamente all'idea che si tratti di un fatto della vita. Non ci stanno a passare per animali, soprattutto quando diventano padri di bambine, sensibilizzandosi maggiormente al problema. (...) Ma da dove ha origine la tendenza a mettere in dubbio la credibilità delle donne quando dichiarano di essere state abusate? Nel famoso saggio del 2007 della storica Joanna Bourke *'Stupro, storia della violenza sessuale'* viene raccontato nel dettaglio come nel 1800, secondo le teorie della medicina, si reputasse che un uomo da solo non fosse tecnicamente in grado di usare violenza a una donna, soprattutto se questa veniva dalla classe operaia o contadina, più robusta rispetto a un'aristocratica. Una teoria che per alcuni medici ha continuato a essere valida fino agli anni 70 del secolo scorso. Uno stupro veniva quindi considerato tale solo se commesso da un gruppo di uomini contro una sola vittima. Ed ecco perché nello stesso periodo in cui Londra era sconvolta per i delitti di Jack Lo Squartatore, negli annali risulta un solo caso di violenza sessuale, commesso da quattro uomini. Le donne mentono: per pura perversione, per ottenere un vantaggio economico, o per essere poste al centro dell'attenzione quando si sentono trascurate, dicevano i saggi dell'epoca. Racconta Joanna Bourke nel suo saggio che più avanti, nel 1928, William Robinson, luminare delle malattie urogenitali, pubblicò un trattato in cui definiva le donne che sporgevano denuncia per stupro "degenerate". Nel 1947 lo psichiatra Philip Piker tenne un appassionato seminario sulla tendenza naturale delle ragazze alla menzogna. Nel 1963 un giudice americano lanciò un appello perché venisse varata una legge per spedire in riformatorio le ragazzine che ne sapevano troppo di sesso. Nel tempo sono spuntate fuori anche teorie secondo cui il particolare funzionamento difettoso del cervello femminile porterebbe a ricordare fatti mai accaduti. Per quanto riguarda i danni fisici che la vittima poteva aver riportato, venivano attribuiti a "passeggiate a cavallo" o "vaginiti". E quando a essere stuprata era una bambina? In quel caso si optava per la tesi che le ragazzine provenienti da famiglie "sudicie" anche a quattro anni potessero contrarre infezioni ai genitali così gravi, in genere mortali, da sembrare traumi conseguenti a una penetrazione forzata da parte di un adulto. Oppure si accusavano le madri di aver indotto danni fisici alle figlie per ottenere indirettamente uno dei vantaggi elencati sopra. In linea di massima, si riteneva che i rapporti non consenzienti, che si trattasse di un'adulta o di una bambina, fossero impossibili. La negazione di un atto già così palesemente riconosciuto nell'antichità da non avere etimologia: il latino *stuprum* vuol dire "rapporto sessuale illegale". (...) Fuori dell'Italia, qual è la situazione? Secondo il *Rape, Abuse & Incest National Network*, la maggiore organizzazione antiviolenza di genere degli Stati Uniti, una donna americana su sei ha subito

uno stupro o tentato stupro, o un abuso di tipo sessuale. Ogni anno, quindi, negli Usa, circa 289mila donne dai 12 anni in su ne sono vittime. Il 54% ha meno di 30 anni. Il 3% ne ha più di 65. (..) Produrre cifre sui Paesi islamici è invece difficile perché le denunce non sono una conseguenza scontata, dato che in alcuni la vittima può subire punizioni peggiori del colpevole (e preferisce tacere). È certo però che dove sono in corso conflitti, come in Siria e nello Yemen, la violenza sia aumentata, e il fatto che venga commessa anche su donne coperte dalla testa ai piedi dal *niqab* conferma che l'abbigliamento non ne è mai stata la causa. In Africa il problema è drammatico nell'area *subsahariana*, dove lo stupro viene praticato anche come arma di guerra. Il *record* riguarda le donne della Tanzania: il 60% dichiara di essere regolarmente vittima di abusi di tipo sessuale. Durante il terzo *Women and City Summit* di Santiago, in Cile, è stata presentata un'indagine secondo cui il 50% delle sudamericane ha subito abusi di tipo sessuale, dalla molestia al rapporto forzato. Ed è la loro maggiore preoccupazione quotidiana. Nei 27 paesi dell'Unione Europea le donne cominciano a essere oggetto di molestie e abusi di genere dall'età di 15 anni. Una ricerca del 2014 commissionata dal *FRA*, l'Agenzia europea dei diritti fondamentali, ne ha interpellate 42mila fissando una percentuale media di vittime al 46%, e svelando il primato di violenza in tre nazioni insospettabili: Danimarca, Finlandia e Svezia. Sollevando però il dubbio legittimo che cifre così alte dipendano dal fatto che in questi paesi le donne sono meno restie a denunciare, perché è meno probabile che vengano umiliate al processo. E questo crimine che trattamento ha nel mondo? (..) "Ad esempio, la Germania è considerata un paese piuttosto arretrato rispetto ad altre nazioni, per quanto riguarda le leggi sulla violenza sessuale: lo stupro coniugale è diventato un reato solamente nel 1997. Prima del 2016 la legge prevedeva che la prova della violenza sessuale fosse a carico della vittima, ed era necessario che si fosse opposta fisicamente all'aggressione, non solo verbalmente. E che fosse in grado di dimostrarlo in Tribunale, altrimenti l'aggressore non sarebbe stato condannato. Le associazioni a tutela delle donne violentate riportano che fino al 2016 ogni anno in Germania venivano commessi in media 8.000 stupri, ma solo il 10% circa veniva denunciato, e che una sola denuncia su 10 portava a una condanna. La riforma, conosciuta come *No significa no* ha finalmente introdotto il diniego verbale, rendendo così possibile la repressione degli stupri anche nel caso in cui la vittima non abbia lottato per difendersi. Questa normativa è un passo avanti, anche se le attiviste per i diritti delle donne sottolineano come non sia comunque in grado di offrire protezione adeguata a quelle che non sono in grado di esprimere chiaramente la loro mancanza di consenso, perché in stato di *shock*, di incoscienza o perché sono drogate o ubriache. In Gran Bretagna e Francia il consenso, invece, è sempre escluso se la persona che subisce la violenza è ubriaca, drogata o in stato di *shock*. Lo stupro nel Regno Unito è

punito con un minimo di 5 anni di reclusione fino all'ergastolo, se ci sono aggravanti. In Francia la violenza sessuale è considerata un crimine contro la persona ed è punito con 15 anni di reclusione, con 20 anni se la vittima ha meno di 15 anni, se si tratta di stupro di gruppo o quando il movente è l'orientamento sessuale della vittima. Venti anni se comporta una mutilazione o l'invalidità della vittima o se avviene sotto la minaccia di un'arma. Negli Stati Uniti la severità delle sentenze contro i colpevoli di stupro varia da Stato a Stato e a seconda delle circostanze. Uno studio effettuato dal Ministero della Giustizia statunitense ha calcolato in 11,8 anni di carcere la sentenza media contro i criminali accusati di stupro, ma il periodo di tempo medio trascorso in prigione è di 5,4 anni. I dati più recenti del nostro Viminale parlano di 2.333 violenze sessuali denunciate da gennaio a luglio 2017 contro le 2.345 dello stesso periodo dello scorso anno. Undici stupri al giorno. Nel resto d'Europa la situazione non è migliore. Tra il 2015 e il 2016 nel Regno Unito, in base ai dati forniti dalla polizia, sono stati denunciati 23.851 casi di stupro, contro i 10.161 del biennio 2011-2012, in quattro anni il dato è più che raddoppiato. Va male anche in Francia dove, nel 2016, ci sono stati 15.848 casi di stupro, contro i 13.881 dell'anno precedente (un aumento del 14%). Ancora più inquietante il fatto che gran parte delle violenze sessuali abbiano avuto come vittima un minore: sono stati 8.184 i bambini violentati nel 2016 contro i 7.461 del 2015". Resta solo da chiedersi: come ci si può tutelare? In un modo solo, a lungo termine. Le pene detentive esemplari non sembrano essere mai state un deterrente allo stupro, nella storia dell'umanità. Per cui vale sempre di più la teoria secondo cui bisogna lavorare nel profondo per cambiare la mentalità collettiva, e cancellare piano piano la cultura dello stupro. I *social network*, i gruppi segreti di *Facebook* oggi sono un focolaio di occasioni per riunirsi e fomentare a vicenda cattive intenzioni. Si deve mettere a tacere chi sui mezzi di comunicazione esprime commenti come quello del concorrente del *reality*. E bisogna invertire completamente la rotta: non sono le ragazze a dover imparare come non farsi stuprare, non sono le ragazze a dover accendere assicurazioni per tutelarsi dai danni dello stupro, non sono le ragazze a dover inventare cannuce speciali che segnalano se nel *drink* sono stati versati del Rohypnol o dell'MDMA, le più comuni droghe dello stupro; non sono le ragazze a non dover indossare minigonne. Serve una branca tutta nuova dell'educazione civica per insegnare ai ragazzi, sin dalla tenera età, che non devono stuprare nessuna ragazza, nemmeno se sta camminando nuda e ubriaca di notte su una strada. In quel caso invece va coperta e soccorsa. E bisogna spiegare agli adulti che no, insegnare a un figlio che una donna non va molestata - mai - non è un rischio di devirilizzarlo. Un'impresa ardua (..) > >.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Cfr. Attanasio Debora, 'Storia dello stupro, un incubo lungo millenni da cui tutte vorremmo svegliarci' (Uno dei crimini più antichi del mondo raccontato nelle sue innumerevoli tappe fino al surreale, necessario riconoscimento di "cultura"),

Alla luce di quanto espresso si avanza la sommessima proposta di modificare l'articolo 609 *bis* cod. pen. introducendo, *in primis*, al primo comma la formula "senza il consenso" ovvero "in assenza del consenso" (conservando o togliendo le parole "violenza o minaccia o mediante abuso di autorità"). La cornice edittale potrebbe ulteriormente esser innalzata sia nei minimi sia nei massimi (ovvero anche solo con la nuova formula "è punito sino a" con un aumento dell'attuale massimo edittale previsto).

Si potrebbe, altresì, aggiungere la formula per cui "il consenso è sempre escluso se la persona che subisce la violenza è ubriaca, drogata o in stato di *shock*", sulla falsariga degli esempi inglesi e francesi (nota: nelle circostanze aggravanti, *ex art. 609 ter* nr. 2, è prevista l'ipotesi che la persona offesa sia 'drogata' o sotto 'l'effetto di sostanze alcoliche', ma tale ipotesi è indotta dal soggetto attivo).

L'articolo in esame prevede poi, all'ultimo comma, casi di c.d. 'minore gravità, con annessa riduzione della pena non eccedente i due terzi. Trattasi di una circostanza attenuante ad effetto speciale che ricorre quando, con riferimento ai mezzi, alle modalità, alle circostanze dell'azione, si ritiene che la libertà personale/sexuale sia stata compressa in maniera meno grave (nota: già si è notato che non è previsto un caso analogo nell'ipotesi di violenza sessuale di gruppo). E se si 'spacchettasse' l'ipotesi di 'violenza sessuale' e si reintrodusse un'altra quanto agli altri 'abusi sessuali' più blandi per così dire, così abrogando l'ultimo comma della minore gravità? Ciò al fine di superare la 'debolezza' (*rectius*: insufficiente determinatezza) di quelli che sarebbero gli 'atti sessuali' e, soprattutto, i residui casi di 'minore gravità (dunque specificando le ipotesi di violenza sessuale/stupro dalle altre).

Sono già previste, infine, pene accessorie e misure di sicurezza (a. 609 *nonies* c.p.). Anche qui, però, si potrebbe dilatare la durata minima delle misure già avvertite ed ampliarne la portata/ipotesi. Tutto questo con l'introduzione inevitabile, ad avviso dello scrivente, di una seria educazione 'sentimentale'/'sexuale'/'civica negli istituti scolastici e di un cambio di mentalità nelle persone (negli uomini *in primis*). Un'impresa ardua.